

Civile Sent. Sez. 5 Num. 24543 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: RUSSO RITA

Data pubblicazione: 02/10/2019

SENTENZA

sul ricorso 2593-2017 proposto da:

AVIP ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO
TORTORA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FEDERICO ALESSANDRO FRIGNANI, FRANCESCO
FUSCO, giusta procura in calce;

- ricorrente -

contro

ICA SRL, in persona dell'amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIALE TIZIANO 110, presso lo studio

2019

1644

dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI, giusta procura a margine;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COMUNE DI VARESE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 4550/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 08/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per il ricorrente gli Avvocati FRIGNANI e FUSCO che si riportano agli scritti;

udito per il controricorrente l'Avvocato CARDOSI che si riporta agli scritti.

4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.- LA AVIP ITALIA s.r.l. impugna l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Varese per mezzo della concessionaria ICA s.r.l. relativo al pagamento di impianti pubblicitari con spazio libero (c.d. spazi vuoti).

2.- Il ricorso è stato rigettato sia in primo che in secondo grado. La CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 8 settembre 2016 ha ritenuto che, una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa per l'esposizione a fini pubblicitari, l'imposta deve essere pagata indipendentemente dal fatto che gli spazi pubblicitari vengano utilizzati o meno.

3. La società AVIP ricorre avverso la predetta sentenza affidandosi a due motivi. Non svolge attività difensiva il Comune. Si costituisce l'ICA con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 5 del D.lgs. 507/1993. La ricorrente deduce che dalla norma in questione si trae la regola che la presenza del mezzo, e cioè l'impianto, non è di per sé oggetto d'imposizione tributaria ed è cosa diversa dalla diffusione pubblicitaria la quale è invece oggetto della imposizione tributaria. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta sempre ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. la violazione dell'art. 12 preleggi, in quanto alla norma non può attribuirsi altro significato che quello letterale e nella fattispecie il giudice d'appello avrebbe interpretato l'art. 5 citato in senso diverso dal suo significato letterale.

4.1.-I due motivi possono trattarsi congiuntamente. Sono entrambi infondati.

La parte propone una lettura fuorviante dell'art. 5 del D.lgs. 507/1993, soltanto apparentemente conforme al suo significato letterale. Ogni norma deve peraltro essere letta in armonia con la

RR

compagine normativa cui appartiene oltre che in conformità ai principi generali dell'ordinamento e ai principi costituzionali. E' vero che l'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari ... è soggetta all'imposta ..." sulla pubblicità, ma si deve tener conto che: in primo luogo l'art. 5 è solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione; - quando l'art. 7, regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; - l'art. 8 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2); l'art. 6, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità ... è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; - infine, l'art. 12 si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie.

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5, primo comma, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. Cass. 109/2005; Cass.23007/2009; Cass. n. 5039/2015; Cass. 6446/2004). In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte -

RR

f

anche a mezzo concessione - destinato al potenziale uso pubblicitario (in questi termini, Cass. n. 20873/2007; Cass. 12783/2018; Cass. 5973/2016).

Il giudice d'appello si è attenuto a questi principi, da considerarsi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società di riscossione, costituita. Nulla sulle spese per il Comune in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Condanna la ricorrente alle spese in favore di ICA S.R.L. che liqua in euro 2.900,00 e accessori di legge, oltre spese forfetarie.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2019

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo



IL PRESIDENTE

dott. Oronzo De Masi

